



Tribunale Civile e Penale di Trento

SEZIONE FALLIMENTARE

N. 35/2014 C.P.

Il Giudice Relatore, dott.ssa Monica Attanasio
lette l'istanza presentata in data 24 ottobre 2014 da [redacted] intesa ad ottenere
ove ritenuta necessaria – l'autorizzazione all'estensione del contratto di agenzia e
di conto deposito, movimentazione e distribuzione stipulato con [redacted] S.p.A. già in
essere al momento del deposito della domanda di concordato, alle zone del
Trentino Alto Adige ed alla zona di Verona, nonché al pagamento anticipato in
favore di [redacted] S.p.A. di forniture di prodotti petroliferi eseguite successivamente al
15 ottobre 2014 e di quelle ancora da eseguire;

visto il parere dei Commissari depositato il 25 ottobre 2014 e sentiti inoltre i
medesimi Commissari all'esito di riunione degli stessi con i professionisti che
assistono la società nella giornata del 29 ottobre 2014,

ritenuto, per quel che riguarda la seconda autorizzazione domandata, che si tratta di
atto rientrante nell'ordinaria gestione dell'impresa, atteso che [redacted] la quale
già nel ricorso presentato aveva preannunciato l'intenzione di proseguire l'attività
di impresa in vista della presentazione di un concordato in continuità o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti sempre con continuità aziendale, opera nel
settore del commercio di prodotti petroliferi, e considerato inoltre che si tratta di
forniture eseguite o da eseguirsi successivamente alla pubblicazione della domanda
nel registro delle imprese;

ritenuto che l'estensione dei contratti di agenzia e di conto deposito,
movimentazione e distribuzione integri invece un atto di straordinaria
amministrazione, non solo in quanto, al di là del *nomen juris* adoperato, essa
produce effetti equivalenti a quelli della stipula di nuovi contratti per il territorio
del Trentino Alto Adige – sin qui gestito direttamente da [redacted] –, ma anche e
soprattutto perché esso si presenta potenzialmente idoneo ad incidere, riducendola,
sulla capacità della debitrice di soddisfare i proprio creditori;

che, infatti, la predetta estensione, così come prospettata nell'istanza, comporta in
primo luogo, oltre ad un aumento dei massimali dell'assicurazione dei prodotti
petroliferi in deposito, con conseguente aumento dei premi assicurativi, la
prestazione da parte di [redacted] di una garanzia bancaria o di un deposito
cauzionale (per un importo preventivato in una forbice compresa fra 0,8 e 1,3
milioni di euro), e quindi il compimento di un atto riconducibile alla previsione
dell'art. 167 l. fall. – che fra gli atti di straordinaria amministrazione bisognevoli di
autorizzazione annovera la concessione di fidejussioni;

che, inoltre, l'estensione comporta una riduzione dei ricavi, in attività che già di per
sé presenta ridotta marginalità, a fronte di costi che sembrano destinati a rimanere
invarianti [redacted] continuerà ad occuparsi di gestire i depositi e di rifornire la propria
clientela trasportando i prodotti petroliferi dal/dai depositi al cliente, cosa che se,
come evidenziato nell'istanza, consente di preservare l'avviamento, porta tuttavia a
mantenere a suo carico i relativi costi (di personale, mezzi, etc.), senza che sia dato

capire se ed in quale misura essi saranno coperti dal corrispettivo pattuito in favore della depositaria per le prestazioni rese; per contro, i ricavi diminuiranno, dal momento che occorrerà corrispondere ad [redacted] la commissione stabilita nel contratto (determinata nella misura della metà della marginalità netta di ogni vendita);

che, quindi, si tratta di operazione suscettibile di arrecare pregiudizio alla massa dei creditori, e che, in difetto di una compiuta illustrazione da parte della debitrice dei costi, oltre che dei benefici, derivanti dal suo compimento, ed in particolare di un confronto fra lo scenario conseguente alla stipula di tali nuovi contratti (o estensione che dir si voglia) e quello ad essa alternativo, non può allo stato essere autorizzata;

che una compiuta valutazione dell'istanza richiederebbe inoltre una discovery quanto meno parziale in ordine alle prospettive future (continuità diretta, indiretta, mero esercizio provvisorio finalizzato a preservare i valori aziendali) ed alle modalità della loro realizzazione (compimento di operazioni straordinarie, manifestazioni di interesse alla acquisizione dell'azienda da parte di terzi soggetti, o quant'altro);

che, infine, come suggerito dai Commissari, occorrerebbe che fossero meglio definiti gli inadempimenti contrattuali a garanzia dei quali è prevista la costituzione del deposito cauzionale o la prestazione della garanzia bancaria

PQM

Dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza intesa al pagamento anticipato in favore di [redacted] S.p.A. di forniture di prodotti petroliferi eseguite successivamente al 15 ottobre 2014 e di quelle ancora da eseguire;

Invita [redacted] ad integrare l'istanza depositata conformemente alle indicazioni contenute in parte narrativa.

Manda i Commissari di esprimere nuovamente il loro parere sull'istanza, alle luce delle integrazioni predisposte dalla debitrice

Si comunichi alla parte ed ai Commissari

Trento, 30 ottobre 2014

Il Giudice
Dr. Monica Attanasio